



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 2026/2027

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – OGGETTO

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi

Art. 4 – Pagina internet

CAPO II – AMMISSIONE

Art. 5 – Requisiti richiesti per l'ammissione, verifiche e relative procedure

Art. 6 – Riconoscimento di CFU e procedure per l'ammissione in caso di trasferimento, seconda laurea e passaggio interno

CAPO III – PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 7 – Programmazione annuale delle attività

Art. 8 – Attività didattiche e corrispondenza tra impegno richiesto e CFU

Art. 9 – Frequenza, propedeuticità e modalità di svolgimento delle attività

Art. 10 – Disposizioni generali sui piani di studio

Art. 11 – Tirocini

CAPO IV – VERIFICA DEL PROFITTO E PROVA FINALE

Art. 12 – Tipologia e organizzazione delle prove di verifica del profitto

Art. 13 – Modalità di valutazione delle prove di verifica del profitto

Art. 14 – Caratteristiche della prova finale

Art. 15 – Valutazione della prova finale

Art. 16 – Composizione della Commissione di valutazione della prova finale

Art. 17 – Relatore/Relatrice della prova finale, secondo/a relatore/relatrice e correlatore/correlatrice

Art. 18 – Presentazione della domanda di laurea

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Approvazione ed entrata in vigore

TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 20 – Elenco delle attività formative con relativi obiettivi specifici

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – OGGETTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato accademico, disciplina, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e in conformità allo Statuto, al Regolamento didattico di Ateneo e all'ordinamento didattico, l'organizzazione didattica del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, Classe L-24, istituito presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.
2. Il Corso è erogato in modalità convenzionale.
3. Il Corso non prevede curricula.
4. La durata normale del Corso è stabilita in 3 anni.
5. Per conseguire la laurea lo/a studente/studentessa deve conseguire almeno 180 Crediti Formativi Universitari.
6. Al compimento del percorso formativo, viene rilasciato il diploma di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, Classe di laurea L-24, oltre agli eventuali diplomi previsti nell'ambito di convenzioni interateneo.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per Ateneo, l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;
 - b) per Corso, il Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
 - c) per CFU, il Credito Formativo Universitario;
 - d) per SSD, il Settore Scientifico Disciplinare;
 - e) per SUA-CdS, la Scheda Unica Annuale del Corso di cui al punto b).

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso e la descrizione del percorso formativo sono riportati nell'apposita sezione [della SUA-CdS](#).
2. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i/le laureati/laureate del Corso avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo sono riportate nell'apposita sezione [della SUA CdS](#).

Art. 4. – Pagina internet

1. Tutte le informazioni relative al Corso sono pubblicate nella [pagina del sito internet di](#)

[Ateneo dedicata al Corso.](#)

2. Nella pagina, aggiornata prima dell'inizio di ogni anno accademico e tempestivamente in caso di variazioni in corso d'anno, sono resi disponibili per la consultazione i documenti di seguito indicati, unitamente ad ogni altra informazione ritenuta utile:
 - l'ordinamento didattico;
 - la Scheda SUA-CdS;
 - i piani di studi;
 - i programmi e gli orari delle attività didattiche.

CAPO II – AMMISSIONE

Art. 5 – Requisiti richiesti per l'ammissione, verifiche e relative procedure

1. Per l'ammissione al Corso occorre essere in possesso dei titoli di studio indicati all'art. 17 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
2. Le procedure generali di accesso ai corsi di studio sono indicate all'art. 18 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
3. Oltre ai requisiti generali di cui al precedente comma 1, per accedere al Corso è necessario il possesso di conoscenze e competenze adeguate per poter svolgere con profitto l'intero percorso formativo, le cui modalità di verifica sono contenute nell'apposita sezione [della SUA-CdS](#) e nel bando per l'ammissione.
4. Il bando contiene tutte le informazioni indispensabili per l'ammissione e per l'immatricolazione.
5. Le prove di accesso e/o altra modalità di verifica delle conoscenze e della preparazione personale richieste per l'ammissione sono effettuate sotto la responsabilità di un'apposita Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento e composta da docenti di ruolo dell'Ateneo.
6. Il bando di ammissione determina le modalità di attribuzione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che devono essere colmati non oltre la sessione di esami autunnale del primo anno di corso. In caso di mancato assolvimento, entro il limite fissato, lo/a studente/studentessa non potrà iscriversi agli esami previsti agli anni successivi del piano di studi fino a che non avrà colmato gli obblighi formativi aggiuntivi assegnati all'atto di ammissione al corso.

Art. 6 – Riconoscimento di CFU e procedure per l'ammissione in caso di trasferimento, seconda laurea e passaggio interno

1. All'atto dell'ammissione lo/a studente/studentessa può richiedere il riconoscimento di CFU, secondo le modalità indicate nel bando per l'ammissione.
2. I CFU derivanti da carriera pregressa vengono riconosciuti previa verifica della loro non obsolescenza e quantificati sulla base della valutazione della loro corrispondenza con le attività formative previste dal piano di studio, da parte di apposita Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento.
3. Il riconoscimento parziale, ossia il riconoscimento di un numero di CFU inferiore al numero

di CFU previsti per un'attività formativa, richiede una successiva integrazione che deve avvenire con modalità definite dal/dalla docente responsabile dell'attività formativa. Nessun CFU viene registrato nella carriera dello/a studente/studentessa fino ad integrazione avvenuta.

5. Il mancato riconoscimento dei CFU, totale o parziale, da parte della Commissione di cui al precedente comma 2 deve essere sempre adeguatamente motivato.
6. I crediti formativi derivanti da percorsi formativi extra-universitari e/o professionali ai sensi del D.M del 4 luglio 2024, n. 931 possono essere riconosciuti fino a un massimo di 48 CFU.
7. In caso di modifiche all'ordinamento didattico del Corso, qualora non sia prevista l'attivazione di tutti gli anni di corso ai sensi del nuovo ordinamento, l'ammissione è consentita unicamente agli anni di corso attivati ai sensi del nuovo ordinamento a condizione che risultino ancora da acquisire CFU relativi ad attività formative previste in tali anni.
8. Sulla base della valutazione di cui ai precedenti commi e del numero di CFU riconosciuti, lo/a studente/studentessa è ammesso/a al primo anno di corso o ad anni successivi al primo, in accordo con le modalità definite nel bando per l'ammissione al Corso.
9. Eventuali richieste di riconoscimento di CFU presentate oltre i termini per l'ammissione possono essere valutate dalla Commissione didattica del Corso delegata dal Consiglio di Dipartimento.
10. In caso di trasferimento da un'altra Università tra corsi appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti allo/a studente/studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

CAPO III – PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 7 – Programmazione annuale delle attività

1. Il Consiglio di Dipartimento definisce annualmente l'offerta didattica programmata del Corso come insieme di tutte le attività previste per la coorte di studenti/studentesse che si immatricola al I anno nell'anno accademico di riferimento. Per ciascuna attività didattica sono indicati l'anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU e l'ambito disciplinare.
2. Il calendario didattico è approvato ogni anno dal Consiglio di Dipartimento secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).

Art. 8 – Attività didattiche e corrispondenza tra impegno richiesto e CFU

1. Le attività del Corso previste dall'ordinamento didattico e dall'offerta formativa annuale sono riportate nell'apposita [pagina internet del sito di Ateneo](#).
2. Per ogni attività sono indicati, al Titolo II del presente Regolamento, gli obiettivi formativi specifici.
3. Tenuto conto che ad ogni CFU sono convenzionalmente attribuite 25 ore di impegno complessivo a carico dello/a studente/studentessa, compreso lo studio individuale, per ogni

attività del Corso è prevista la corrispondenza ore/CFU seguente:

- a) insegnamenti: 7,5 ore di didattica frontale per ogni CFU;
 - b) tirocini/stage: 25 ore per ogni CFU;
 - c) seminari: 10 ore di didattica frontale per ogni CFU;
 - d) laboratori: 10 ore di didattica frontale per ogni CFU;
 - e) tirocinio pratico valutativo (TPV), per ogni CFU: 10 ore di attività formative professionalizzanti di gruppo in aula; 2,5 ore di attività supervisionata di approfondimento in aula; 12,5 ore di attività formative professionalizzanti individuali.
4. Le convenzioni per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono prevedere deroghe al precedente comma 3.
 5. La coerenza dei CFU assegnati alle attività e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento previo parere delle Commissioni consultive paritetiche docenti-studenti e sono soggetti a revisione periodica, almeno triennale.

Art. 9 – Frequenza, propedeuticità e modalità di svolgimento delle attività

1. Il corso di studio non prevede l'obbligo di frequenza, ad eccezione delle attività di tirocinio pratico valutativo (TPV) e dei laboratori. Le attività di TPV prevedono l'obbligo di frequenza per almeno il 75% delle ore in aula (attività formative professionalizzanti di gruppo e attività supervisionata di approfondimento). Nel caso di frequenza compresa tra il 60% e il 75%, il/la tutor di TPV può valutare se compensare il mancato raggiungimento della frequenza con un'attività integrativa. La frequenza ai laboratori può essere assolta sia attraverso la frequenza di almeno il 75% delle ore erogate, sia attraverso modalità asincrone (presentazione di relazioni, report, esercizi ecc.). Le modalità alternative di assolvimento della frequenza dei laboratori sono stabilite dal/dalla docente titolare.
2. Laddove sia previsto l'obbligo di frequenza, l'accertamento avviene secondo le modalità indicate all'art. 29 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
3. Laddove non sia previsto l'obbligo di frequenza, resta fermo l'indiscusso valore aggiunto connesso alla partecipazione attiva alle attività e al rapporto diretto con il/la docente.
4. Eventuali ulteriori obblighi di frequenza a specifiche attività possono essere proposti dal Coordinatore del Corso ed approvati dal Consiglio di Dipartimento.
5. L'anno accademico si suddivide in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti dal calendario accademico approvato dal Senato accademico. Tali periodi sono separati da un adeguato intervallo, al fine di consentire l'espletamento delle prove di verifica del profitto.
6. È possibile prevedere l'organizzazione delle attività didattiche in moduli integrati e coordinati, congruenti con gli obiettivi formativi dell'attività, affidati anche a docenti diversi.
7. Non sono previste propedeuticità tra attività.
8. In linea di principio è consigliabile che lo/a studente/studentessa segua l'articolazione temporale delle attività previste dai piani di studio di cui al successivo art. 10.
9. Le convenzioni per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono prevedere deroghe al presente articolo.

Art. 10 – Disposizioni generali sui piani di studio

1. I piani di studio del Corso sono consultabili nell'apposita sezione [della SUA-CdS](#).
2. I piani di studio prevedono l'assegnazione di CFU anche ad attività *opzionali*, ossia autonomamente scelte dagli/dalle studenti/studentesse tra quelle attivate dall'Ateneo, comprese quelle oggetto di convenzione con altre Università.
3. Per la presentazione dei piani di studio individuali lo/a studente/studentessa deve indicare, entro i termini comunicati annualmente dai competenti Uffici della Direzione generale, le attività opzionali prescelte. La presentazione tardiva del piano di studio e/o le successive richieste di variazione, se accolte, consentono l'iscrizione agli appelli d'esame nella sessione immediatamente successiva, a condizione che la richiesta sia presentata entro il quindicesimo giorno precedente la data di inizio della stessa.
4. Ferma restando la libertà di scelta delle attività opzionali, nel caso in cui lo/a studente/studentessa scelga attività opzionali attivate nell'ambito del proprio corso di studio o consigliate dalla Struttura didattica, il piano di studio individuale è approvato d'ufficio. Sono, altresì, approvate d'ufficio le richieste di inserimento nel piano di studio individuale di attività sovranumerarie necessarie al conseguimento dei requisiti curriculari per l'accesso ai corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo e di attività sovranumerarie coerenti con gli obiettivi previsti dai corsi di cui alla vigente normativa nazionale per la formazione iniziale degli insegnanti, sulla base delle valutazioni effettuate della competente Struttura didattica, nonché le richieste di eliminazione dal piano di studio individuale di attività sovranumerarie. Nel caso in cui lo/a studente/studentessa scelga attività opzionali attivate nell'ambito di altri corsi di studio, il piano di studio individuale deve essere sottoposto all'approvazione della Commissione didattica del Corso delegata dal Consiglio di Dipartimento.
5. Non è ammesso l'inserimento nel piano di studi individuale, nell'ambito delle attività opzionali, di attività didattiche attivate nei corsi di laurea magistrale.
6. I piani di studio individuali non aderenti ai piani di cui al precedente comma 1, ma conformi all'ordinamento didattico, sono sottoposti all'approvazione della Commissione didattica del Corso delegata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 11 – Tirocini

1. Il tirocinio è un'esperienza pratica finalizzata a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. Il Corso prevede la possibilità di attivare tirocini curriculari senza attribuzione di CFU.
3. Il tirocinio curricolare senza attribuzione di CFU può svolgersi in qualunque momento del percorso formativo e deve avere, di norma, una durata minima di 2 mesi e 200 ore.
4. Il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), per un totale di 10 CFU (250 ore), è funzionale al percorso abilitante previsto nei corsi di laurea magistrale della classe LM-51 e si sostanzia in attività formative supervisionate, volte ad approfondire le competenze del "saper fare e saper essere psicologo".
5. Il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) è organizzato in attività corrispondenti a 2 CFU, ossia a 50 ore complessive, di cui 20 ore in aula di attività formative professionalizzanti di gruppo,

5 ore in aula di attività supervisionata di approfondimento e 25 ore di attività formative professionalizzanti individuali.

6. Le attività di tirocinio pratico valutativo (TPV) sono finalizzate allo sviluppo di conoscenze tecnico-operative, abilità procedurali e iniziale consapevolezza del contesto professionale, propedeutiche e basilari rispetto allo sviluppo delle ulteriori più avanzate competenze professionali che saranno acquisite nel TPV del corso di laurea magistrale della classe LM-51.
7. Lo/a studente/studentessa sceglie annualmente le attività di TPV attivate nell'ambito dell'offerta formativa, al momento della presentazione del piano di studio.
8. Ogni attività formativa professionalizzante e ogni attività supervisionata di approfondimento è condotta da un/una docente tutor.

Al termine dell'attività di ogni TPV corrispondente a 2 CFU ed entro la conclusione dell'anno accademico, il/la docente tutor, ai fini dell'acquisizione dei relativi CFU, procede alla certificazione della frequenza delle attività in aula, alla validazione delle attività formative professionalizzanti individuali (attraverso la richiesta di elaborati o di schede delle ore di attività svolta), alla valutazione delle competenze acquisite (positiva e non positiva). Nel caso di non raggiungimento dell'obbligo di frequenza o di conclusione dell'anno accademico senza approvazione dell'attività di TPV, lo studente ha la possibilità di:

- a) ripetere l'attività l'anno successivo;
- b) modificare il proprio piano di studio, opzionando un'altra attività di TPV.

Nel caso di valutazione non positiva, lo studente ha la possibilità di:

- a) integrare la propria formazione e accedere ad una delle sessioni di valutazione previste per l'anno accademico in corso;
 - b) ripetere l'attività l'anno successivo;
 - c) modificare il proprio piano di studio, opzionando un'altra attività di TPV.
9. Gli/Le studenti/studentesse lavoratori/lavoratrici o sportivi/e a livello agonistico o coinvolti/e in programmi di mobilità internazionale possono svolgere attività di Tirocinio Pratico Valutativo presso enti esterni convenzionati, sostitutive dei 10 CFU previsti dal corso di studi, secondo le modalità definite nell'apposito Regolamento pubblicato nel sito internet di Ateneo.

CAPO IV – VERIFICA DEL PROFITTO E PROVA FINALE

Art. 12 – Tipologia e organizzazione delle prove di verifica del profitto

1. Le prove di verifica del profitto accertano l'adeguata preparazione degli/delle studenti/studentesse al fine dell'acquisizione dei CFU corrispondenti alle varie attività formative.
2. Il calendario delle verifiche del profitto è consultabile alla [pagina internet del Corso](#).
3. Le prove di verifica del profitto:
 - per gli insegnamenti e i seminari possono essere scritte e/o orali, ovvero basate su prove pratiche;
 - per i laboratori e il TPV sono basate su prove pratiche, relazioni o attività di gruppo;

- per gli stage e i tirocini sono basate sulla valutazione del complesso delle attività svolte a cura del/della docente tutor.
- 4. Le modalità di valutazione del profitto, stabilite dal/dalla docente titolare dell'attività formativa, sono indicate nel programma relativo a ciascuna attività pubblicato prima dell'inizio di ogni anno accademico nella [pagina internet del Corso](#).
- 5. I/Le docenti titolari degli insegnamenti devono prevedere almeno due appelli d'esame distanziati di almeno 14 giorni l'uno dall'altro nelle sessioni invernale ed estiva, almeno un appello d'esame nella sessione autunnale e almeno un appello in una delle due sessioni di recupero.
- 6. I/Le docenti titolari degli insegnamenti possono prevedere l'organizzazione di prove intermedie. Di tali prove, nonché delle loro modalità di svolgimento, deve essere data comunicazione preventiva agli/alle studenti/studentesse. Il superamento di tali prove intermedie non comporta l'assegnazione di CFU ed è compito del/della docente mantenere registrazione dell'esito delle prove stesse. L'attribuzione dei CFU avviene solo al superamento dell'esame finale.
- 7. Nel caso l'insegnamento sia suddiviso in moduli l'acquisizione dei CFU e la relativa registrazione nella carriera degli/delle studenti/studentesse avviene unicamente in caso di superamento di tutti i moduli e dell'esame finale.
- 8. I/Le docenti titolari degli insegnamenti possono prevedere modalità d'esame differenziate per gli/le studenti/studentesse frequentanti e per gli/le studenti/studentesse non frequentanti.
- 9. Gli/Le studenti/studentesse che necessitano di ausili per lo svolgimento degli esami possono presentare la richiesta secondo le modalità indicate nelle procedure per l'accoglienza e l'inclusione degli/delle studenti/studentesse pubblicate nell'apposita [sezione del sito internet di Ateneo](#).
- 10. Al fine di valutare la non obsolescenza dei CFU acquisiti, la Commissione didattica del Corso delegata dal Consiglio di Dipartimento individua, per gli/le studenti/studentesse fuori corso da almeno 10 anni, le modalità di verifica dei CFU acquisiti.

Art. 13 – Modalità di valutazione delle prove di verifica del profitto

1. Gli/Le studenti che intendono sostenere una prova di verifica del profitto devono attenersi a quanto prescritto all'art. 38, comma 2 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
2. Durante lo svolgimento delle prove, lo/a studente/studentessa può ritirarsi. In tal caso la prova si considera non conclusa e l'esame privo di esito.
3. Nelle prove d'esame che si svolgono esclusivamente per iscritto, il ritiro è effettuato consegnando il compito con la notazione "ritirato" e con la firma dello/a studente/studentessa. In una prova orale, lo/a studente/studentessa ha la facoltà di ritirarsi fino al momento in cui il/la docente non abbia dichiarato il voto. In ogni caso, ogni ritiro o esito negativo deve essere verbalizzato.
4. L'esito positivo delle prove di valutazione è verbalizzato a cura del/della responsabile dell'attività con votazione espressa in trentesimi oppure con idoneità o con la formula "assolto" o formula analoga.
5. La verbalizzazione degli esiti delle prove di verifica del profitto avviene mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e di procedure informatiche, nel rispetto delle disposizioni approvate

dal Senato accademico e pubblicate nel sito internet di Ateneo.

6. Le votazioni da 0 a 17 trentesimi costituiscono insufficienze. Le votazioni da 18 a 30 trentesimi costituiscono sufficienze e consentono l'acquisizione dei CFU previsti dal piano di studi. La Commissione d'esame, di cui all'art. 38, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo, può attribuire la lode allo/a studente/studentessa cui ha assegnato 30 trentesimi.
7. La votazione delle prove relative a ciascun modulo o delle eventuali prove intermedie contribuisce alla formazione dell'esito finale dell'esame la cui verbalizzazione avviene unicamente, in caso di superamento di tutte le prove, in occasione dell'appello finale complessivo a cui lo/a studente/studentessa deve iscriversi, di norma, entro 1 anno dalla data della prima prova intermedia superata.
8. Gli esami superati non possono essere ripetuti, ferma restando la possibilità di reiterazione con diverso programma secondo le modalità stabilite dal Senato accademico.
9. Gli insegnamenti in sovrannumero, ossia gli insegnamenti cui corrispondono CFU oltre i 180 necessari per il conseguimento del diploma possono essere inseriti nel piano di studio, fermo restando che il conseguimento del titolo si realizzerà soltanto al completamento del piano di studio prescelto.
10. La media dei voti riportati negli esami di profitto è calcolata secondo il metodo della media aritmetica ponderata, prendendo a riferimento tutti i risultati espressi in trentesimi presenti nella carriera dello/a studente/studentessa ed effettuando la ponderazione con riferimento al valore in CFU delle attività formative. Ai fini del calcolo della media ponderata, agli insegnamenti superati con la lode viene attribuito valore 31.
11. Le valutazioni del profitto relative ad attività formative cui non corrispondono votazioni espresse in trentesimi non entrano nel calcolo della media.
12. Gli eventuali esami in sovrannumero entrano nel calcolo della media; se in misura superiore a due, si computano le due migliori votazioni conseguite.
13. Agli esami convalidati di studenti/studentesse provenienti da altre università italiane è assegnata la votazione dell'università di provenienza.
14. Agli esami sostenuti in altre università italiane e straniere in regime di convenzione, nell'ambito di programmi di scambio, è assegnata la votazione dell'università sede d'esame; le relative votazioni, quando espresse con altre scale numeriche o letterali, sono convertite in trentesimi sulla base di apposite tabelle di corrispondenza proposte dai Dipartimenti e approvate dal Senato accademico.
15. Per tutto quanto non espressamente indicato al presente articolo, in relazione alle norme di comportamento, si rinvia al [Codice etico](#).

Art. 14 – Caratteristiche della prova finale

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio intende accertare il raggiungimento da parte dello/a studente/studentessa degli obiettivi formativi che caratterizzano il Corso.
2. Le caratteristiche della prova finale sono riportate nell'ordinamento didattico del Corso, nonché nell'apposita sezione [della SUA-CdS](#).
3. La prova finale si svolge in seduta pubblica di fronte alla Commissione di cui al successivo art. 16.
4. Alla prova finale sono attribuiti 4 CFU nell'ambito di quelli previsti per l'intero percorso di

studi. In sede di prova finale, durante la presentazione dell'elaborato, possono essere poste domande da parte dei componenti della Commissione rispetto alle quali il/la candidato/candidata deve esprimersi.

5. L'elaborato può essere redatto, a scelta dello/a studente/studentessa, in lingua italiana, francese o in altra lingua che sia parte del suo curriculum universitario. Lo/a studente/studentessa può avvalersi di supporti multimediali.

Art. 15 – Valutazione della prova finale

1. Per l'ammissione alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio, lo/a studente/studentessa deve aver superato tutte le verifiche di profitto relative alle attività previste nel proprio piano di studio ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti.
2. In caso di esito positivo della prova finale, la Commissione di cui al successivo art. 16 attribuisce alla prova stessa un punteggio massimo di 4. Tale punteggio si somma al punteggio base costituito dalla media ponderata dei voti riportati negli esami di cui al precedente art. 13, comma 10, espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di valore pari o superiore a 0.5).
3. In caso di curriculum formativo particolarmente significativo per elementi quali, a titolo esemplificativo, la conclusione del percorso di studio in corso, la Commissione può aggiungere al punteggio complessivo 2 punti. Le modalità di assegnazione di eventuali punteggi aggiuntivi sono consultabili nell'apposita sezione [della SUA-CdS](#).
4. In caso di mancata presentazione del/della candidato/candidata, ritiro o esito negativo della prova finale, lo/a studente/studentessa, al fine del conseguimento del titolo, dovrà ripetere la stessa a partire dalla prima sessione utile successiva nel rispetto dei criteri e delle modalità definite dal presente Regolamento.
5. La prova finale si intende superata con una votazione minima di 66/110. Qualora il/la candidato/candidata raggiunga o superi il punteggio di 110/110, la Commissione può attribuire all'unanimità la lode. La Commissione può, altresì, giudicare all'unanimità la tesi degna di menzione.
6. In caso di comprovato plagio, la Struttura didattica si riserva di non ammettere il/la candidato/candidata alla prova finale e segnala il nominativo dello/a studente/studentessa alle competenti autorità accademiche, secondo le modalità previste dal [Codice etico](#).
7. Al termine della prova finale, la Commissione assegna il punteggio e il Presidente della stessa proclama il/la candidato/candidata "Dottore/Dottoressa in Scienze e tecniche psicologiche", specificando il punteggio di laurea, l'eventuale assegnazione della lode e le motivazioni della menzione.
8. Le convenzioni per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono prevedere deroghe al presente articolo.

Art. 16 – Composizione della Commissione di valutazione della prova finale

1. La Commissione della prova finale di laurea è nominata dal Direttore di Dipartimento con proprio decreto, nel quale sono, altresì, indicati la data della seduta di laurea, l'elenco degli/delle studenti/studentesse ammessi/e e/o non ammessi/e alla prova finale, nonché i nominativi dei/delle relatori/relatrici e degli/delle eventuali secondi/e relatori/relatrici e/o

correlatori/correlatrici. Le informazioni in esso contenute sono pubblicate nel sito internet di Ateneo nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Il numero minimo dei componenti della Commissione è indicato all'articolo 39, comma 3, del [Regolamento didattico di Ateneo](#). La Commissione deve essere composta in maggioranza da docenti di ruolo. Possono, altresì, farne parte i/le docenti a contratto e i/le cultori/cultrici della materia.
3. Il Presidente della Commissione deve essere individuato tra i/le professori/professoressa di prima e seconda fascia in ruolo presso l'Ateneo.
4. Le convenzioni per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono prevedere deroghe al presente articolo.

Art. 17 – Relatore/Relatrice della prova finale, secondo/a relatore/relatrice e correlatore/correlatrice

1. Relatore/Relatrice della prova finale può essere ogni docente, anche a contratto, titolare di insegnamento o di modulo di insegnamento o di altra attività presente nel piano di studio dello/a studente/studentessa. Qualora la natura dell'argomento di tesi si presti ad approcci interdisciplinari, il/la relatore/relatrice può proporre un/una secondo/a relatore/relatrice competente nelle aree disciplinari coinvolte. Nel caso in cui il/la docente individuato/a quale relatore/relatrice cessi il rapporto istituzionale con l'Ateneo, lo/a stesso/stessa può partecipare unicamente come secondo/a relatore/relatrice. Ove l'argomento sia pertinente ad attività legate al tirocinio svolto dallo/a studente/studentessa, il/la relatore/relatrice può essere affiancato/a da un/una tutor proveniente dall'ente ospitante il tirocinio, che viene individuato/a come secondo/a relatore/relatrice. Il/La relatore/relatrice valuta il contributo personale del/della candidato/candidata, partecipa alla discussione dell'elaborato e fornisce il proprio parere alla Commissione prima della formulazione del voto.
2. Nel caso in cui lo/a studente/studentessa non riesca ad individuare un/una relatore/relatrice per la propria prova finale, il Direttore di Dipartimento provvede ad assegnarne uno d'ufficio.
3. Lo/a studente/studentessa concorda con il/la relatore/relatrice l'argomento della tesi. È cura del/della relatore/relatrice indirizzare lo/a studente/studentessa verso la modalità più coerente con le sue possibilità e con i tempi di laurea previsti e verificare la coerenza tra contenuti e tipologia di tesi scelta. Inoltre, è cura del/della relatore/relatrice assicurare la correttezza metodologica dell'elaborato, nonché attuare le verifiche antiplagio.
4. Il/La correlatore/correlatrice, se nominato/a, acquisisce gli elementi caratterizzanti dell'elaborato finale, di cui non contribuisce alla stesura, e valuta il contributo personale del/della candidato/candidata. Il/La correlatore/correlatrice partecipa alla discussione dell'elaborato e fornisce il proprio parere alla Commissione prima della formulazione del voto.
5. Ulteriori indicazioni sulla prova finale sono contenute nell'apposita sezione [della SUA-CdS](#).

Art. 18 – Presentazione della domanda di laurea

1. Le modalità di presentazione della domanda di laurea e dell'elaborato finale, stabilite dal Senato accademico e le relative scadenze sono rese note agli/alle studenti/studentesse tramite il [sito internet di Ateneo](#), la posta elettronica istituzionale ed eventuali ulteriori canali di comunicazione.

2. Qualora lo/a studente/studentessa non effettui tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione alla seduta di laurea, per poter partecipare ad una sessione successiva dovrà presentare una nuova domanda ed effettuare il versamento dell'importo previsto al netto dell'imposta di bollo prevista per la pergamena di laurea e del contributo per la spedizione della stessa.
3. Lo/a studente/studentessa che, dopo aver presentato domanda di ammissione all'esame di laurea, superato tutti gli esami e trasmesso la tesi entro i termini previsti, non possa partecipare all'esame finale per impedimento debitamente documentato, deve presentare, anche via mail, una dichiarazione di rinuncia indirizzata al Direttore di Dipartimento. Per l'iscrizione ad una sessione successiva, lo/a studente/studentessa, nella comunicazione di rinuncia, deve indicare la sessione di laurea in cui intende sostenere la prova finale.
4. Per il rilascio dei titoli congiunti o doppi possono essere previste procedure semplificate in accordo con l'Ateneo partner.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo online di Ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito nel relativo atto di emanazione.

TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 20 – Elenco delle attività formative con relativi obiettivi specifici

Denominazione	Ore	Obiettivi formativi specifici
Biologia	60	Acquisire le nozioni di biologia di particolare importanza nel campo della psicologia in una prospettiva evolucionistica, con un particolare riguardo al nostro legame con la Natura.
Psicologia generale	60	Conoscenza delle basi storiche, i concetti base e le metodologie principali della psicologia generale.
Metodologia della ricerca quantitativa	45	Acquisire gli strumenti concettuali e operativi per comprendere correttamente i principi fondamentali della ricerca in psicologia; valutare la qualità complessiva (validità, attendibilità) di una ricerca empirica per poterne comprendere criticamente il significato.
Antropologia culturale	60	Acquisire conoscenze di base relative alle discipline antropologiche (campi di indagine, concetti fondamentali, metodi e strumenti) con particolare riferimento all'antropologia del welfare, della salute e dei servizi.
Psicologia dello sviluppo	60	Apprendere un quadro di riferimento (teorico, concettuale e metodologico) per la comprensione dei principali processi di sviluppo nella prospettiva del ciclo di vita.
Competenze comunicative	60	Apprendere gli strumenti teorici e metodologici per la comprensione dei processi comunicativi (funzioni della comunicazione, componenti chiave del processo comunicativo,

		modalità di comunicazione, fattori che ostacolano o promuovono una comunicazione efficace).
Psicologia dinamica	60	Apprendere i fondamenti delle teorie psicomodinamiche, promuovendo una riflessione sul contesto storico e culturale alla base della sua nascita e stimolando una riflessione sull'attualità delle moderne teorie psicomodinamiche e gli ambiti di applicazione.
Psicologia sociale	60	Apprendere le basi teoriche e metodologiche della psicologia sociale con particolare attenzione agli aspetti metodologici e ai problemi della ricerca.
Sociologia generale	60	Apprendere i fondamenti della prospettiva sociologica, sia delineando sinteticamente lo sviluppo teorico della disciplina, sia considerando alcuni tra i principali ambiti tematici sui quali si concentra la ricerca sociologica.
Inglese	45	Acquisire le competenze di base nelle quattro skills fondamentali: Speaking, Reading, Writing e Listening.
Psicobiologia	60	Acquisire le conoscenze fondamentali dei principali processi fisiologici del comportamento (con particolare riferimento al SNC), nel quadro dello sviluppo evolutivo dell'uomo.
Psicometria	60	Apprendere i concetti di base per applicare e interpretare i risultati di alcune tra le principali procedure statistiche utilizzate nella ricerca psicosociale.
Psicologia dell'educazione	60	Il corso si propone di: - sviluppare conoscenze delle principali teorie e dei modelli relativi all'apprendimento e alle questioni ad esso connesse (motivazione, aspetti relazionali, uso di tecnologie digitali, apprendimenti disciplinari specifici). - sviluppare competenze nell'applicazione delle conoscenze teoriche in situazioni concrete e di analisi critica delle teorie e dei modelli presentati.
Psicologia di comunità	60	Acquisire i fondamenti della psicologia di comunità (concetti di base, modelli teorici, sviluppo storico) e delle principali strategie di intervento psico-sociale.
Metodologia della ricerca qualitativa	60	Apprendere i principi fondamentali della ricerca qualitativa in psicologia e acquisire nozioni di base relative a come si valuta la qualità di una ricerca qualitativa, per poterne comprendere criticamente il significato
Metodi psicodiagnostici e fondamenti di psicopatologia	60	Introdurre lo studente ai fondamenti della psicopatologia e agli strumenti della diagnosi psicologica, soprattutto per quanto concerne i fondamenti teorici e metodologici ed il loro utilizzo clinico.
Teorie e tecniche della dinamica di gruppo	60	Apprendere le teorie e le tecniche di conduzione e di osservazione dei gruppi, in una prospettiva psicomodinamica e stimolare una riflessione sui campi di applicazione.
Psicologia delle emozioni	60	Presentare lo stato della ricerca in psicologia relativamente allo studio delle emozioni. Verranno approfonditi in particolare gli aspetti cognitivi e sociali dell'esperienza emotiva e alcune ricadute applicative relative alla rilevazione empirica della reazione emotiva.

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni	60	Acquisire un quadro di riferimento delle principali teorie per leggere e interpretare i processi e fenomeni organizzativi, approfondendo alcuni concetti della psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Psicologia clinica e teoria e tecniche del colloquio	60	Apprendere le principali teorie, metodi e tecniche di diagnosi e di intervento sviluppati nella storia della psicologia clinica e nella letteratura psicologica attuale. Acquisire le principali teorie e tecniche del colloquio psicologico in relazione ai diversi ambiti di utilizzo dello strumento (famiglia, scuola, lavoro, clinica).
Analisi dei dati e misurazione in psicologia	60	Fornire una comprensione generale dell'Analisi dei dati, con particolare attenzione alle tecniche più usate per affrontare i due problemi fondamentali della ricerca empirica in Psicologia: la misurazione mentale e l'imputazione causale.
Insegnamenti opzionali	12 CFU	Gli insegnamenti opzionali sono finalizzati a completare il percorso di formazione di studenti e studentesse e possono essere scelti nell'ambito degli opzionali consigliati dal corso di laurea e/o tra le restanti attività didattiche attivate all'interno dei corsi di laurea triennali dell'Ateneo.
Laboratori	20+20+20	I laboratori hanno l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di competenze operative o approfondire competenze acquisite all'interno di specifici insegnamenti.
Tirocinio pratico valutativo	250	Il tirocinio pratico valutativo è volto a promuovere l'acquisizione di competenze professionali di base nei seguenti ambiti: tecniche e strumenti di valutazione psicologica; principali forme di intervento orientati alla comprensione, alla diagnosi, al sostegno del singolo, della famiglia, dei gruppi nei diversi contesti sociali e di vita; conduzione di una ricerca empirica; analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.
Prova finale		Stesura e presentazione di un elaborato coerente contenutisticamente con uno degli insegnamenti sostenuti durante il corso di studi.